



# *Ministero del Turismo*

**Misure attuative del “Fondo per i cammini religiosi” di cui all’articolo 1, comma 963, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234**

## **IL MINISTRO DEL TURISMO**

**VISTA** la Legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” e, in particolare, l’articolo 1, comma 963, ai sensi del quale, presso il Ministero del turismo, è istituito un fondo per i cammini religiosi, con una dotazione di 3 milioni di euro per il 2022, per il rilancio e la promozione turistica dei percorsi cosiddetti « cammini » religiosi e il recupero e la valorizzazione degli immobili che li caratterizzano e ove è previsto che con decreto del Ministero del turismo siano dettate le corrispondenti misure attuative;

**VISTO** il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri ed in particolare gli artt. 6 e 7 concernenti l’istituzione del Ministero del turismo, convertito con modificazioni dalla Legge 22 aprile 2021, n. 55;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 maggio, n. 102, recante Regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, degli Uffici di diretta collaborazione e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii., recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il “Codice dell’amministrazione digitale” e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** l’articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2009 n. 102, secondo cui le Amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico su cui le predette Amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell’Amministrazione dello Stato, il tutto con oneri di gestione e spese di funzionamento degli interventi relativi ai fondi a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi;

**VISTA** la Legge del 31 dicembre 2009, n. 196, recante “Legge di contabilità e finanza pubblica”;



# *Ministero del Turismo*

**VISTO** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il Piano Strategico per il Turismo - PST 2017-2020, redatto ai sensi dell'art. 34-quinquies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e approvato dal Consiglio dei Ministri il 17 febbraio 2017;

**CONSIDERATA** l'esigenza di definire le misure attuative del "Fondo per i cammini religiosi" di cui all'articolo 1, comma 963, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234;

## **DECRETA**

### **Art. 1**

#### **(Oggetto)**

1. Il presente decreto definisce le misure attuative del "Fondo per i cammini religiosi" di cui all'articolo 1, comma 963, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, con una dotazione di 3 milioni di euro per il 2022.
2. Ai fini del presente decreto, per cammini religiosi si intendono gli itinerari escursionistici a tema religioso o spirituale, percorribili esclusivamente o prevalentemente a piedi o con altre forme di turismo lento e sostenibile, di livello interregionale e regionale.

### **Art. 2**

#### **(Finalità)**

1. Le risorse del "Fondo per i Cammini religiosi" sono destinate a:
  - a) Azioni per il rilancio e la promozione turistica dei Cammini religiosi, finalizzate all'ideazione e attuazione di una strategia di comunicazione coordinata del prodotto turistico nazionale "Cammini religiosi".
  - b) Azioni per il recupero e la valorizzazione degli immobili pubblici presenti sui percorsi dei Cammini religiosi, volte ad arricchire l'offerta degli itinerari con servizi per la sosta, la permanenza, lo svago dei visitatori.

### **Art. 3**



# *Ministero del Turismo*

## **(Ripartizione della dotazione finanziaria)**

1. La dotazione finanziaria di cui all'articolo 1, comma 1, è così ripartita:
  - a) una quota pari a euro 700.000,00 è destinata ad azioni per il rilancio e la promozione turistica dei cammini religiosi;
  - b) una quota pari a euro 2.180.000,00 è destinata ad azioni per il recupero e la valorizzazione degli immobili pubblici presenti sui percorsi dei cammini religiosi;
  - c) una quota pari al 4 per cento della dotazione del fondo – euro 120.000,00 – è destinata delle attività di supporto tecnico-operativo per la gestione del fondo.

## **Art. 4**

### **(Destinatari)**

1. Destinatari del “Fondo per i Cammini religiosi” sono: il Ministero del turismo - Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione turistica per le azioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a); i soggetti proprietari degli immobili pubblici oggetto delle azioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b).

## **Art. 5**

### **(Misure attuative)**

1. Le misure attuative del “Fondo per i Cammini religiosi” sono così definite:
  - a) Ideazione e attuazione di una strategia di comunicazione che coordini e metta a sistema le iniziative di promozione dei “Cammini religiosi” e ne valorizzi una fruizione integrata. La misura è attuata dalla Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione turistica del Ministero del turismo.
  - b) Promozione di iniziative volte ad arricchire l'offerta turistica dei Cammini religiosi con servizi per la sosta, la permanenza, lo svago del visitatore, localizzati all'interno di immobili pubblici totalmente o parzialmente inutilizzati. La misura è attuata mediante avviso pubblico per la selezione di progetti per il recupero e la valorizzazione di tali immobili. Ciascun progetto potrà prevedere attività di comunicazione e promozione coerenti con la strategia di cui alla lett. a), per una quota massima pari al 2% del valore del progetto stesso.
2. La selezione dei progetti di cui al precedente comma 1, lett. b) sarà condotta da apposita Commissione di valutazione, i cui componenti saranno individuati tra soggetti esperti in materia di turismo lento e cammini.



# *Ministero del Turismo*

## **Articolo 6**

### **(Gestione del fondo)**

1. Per lo svolgimento delle attività di supporto tecnico-operativo, connesse alla gestione del fondo, il Ministero del turismo individua un soggetto idoneo, nel rispetto delle previsioni dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2009 n. 102 e del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

## **Articolo 7**

### **(Disposizioni finanziarie)**

1. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto sono iscritte sul capitolo di bilancio 8513, dello stato di previsione del Ministero del Turismo – Centro di responsabilità 5, per l'annualità 2022.

Il presente decreto è trasmesso agli Organi di controllo.

IL MINISTRO DEL TURISMO